

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 e DM 741/2017 art. 2, c. 4)

I criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal collegio dei docenti, durante la seduta del 16 maggio 2024, sono i seguenti:

- 1. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe prima, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;**
- 2. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe seconda, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;**
- 3. la media dei voti di tutte le discipline del primo e del secondo quadrimestre di classe terza, esclusi il voto di comportamento, che, secondo il Decreto legislativo 62/2017, è sostituito da un giudizio sintetico, e il giudizio di religione;**
- 4. la media dei quattro voti di cui ai punti 1., 2. e 3.**

La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, tenendo in considerazione i seguenti, ulteriori criteri:

- 6. la situazione di partenza;**
- 7. i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;**
- 8. l'impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;**
- 9. l'atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell'offerta formativa pianificata dall'istituzione scolastica.**